



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 225/2022/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori "Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies

del TUEL”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante *“Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG su alcune questioni interpretativo-applicative, concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL;

VISTA la sentenza n. 10/2014/EL delle Sezioni Riunite in speciale composizione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR recante ulteriori *“Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)”*;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR, n. 10/2021/SRCPIE/INPR e n. 3/2022/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 29 giugno 2020, con la quale il **Comune di Santo Stefano Roero** ha adottato il piano di riequilibrio pluriennale;

VISTA la relazione riguardante il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune in parola, trasmessa dal Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2022;

VISTA la deliberazione istruttoria della Sezione scrivente n. 105/2022/SRCPIE/PRSP del 22 settembre 2022, con la quale, a seguito dell'acquisizione della relazione della competente Commissione ministeriale, la stessa, nell'ambito dei propri poteri istruttori e cognitivi, ha ordinato al Comune di Santo Stefano Roero e all'Organo di revisione di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie al fine di una più completa valutazione del Piano di riequilibrio adottato dall'Ente;

VISTO il riscontro alla deliberazione istruttoria pervenuto dal Comune in data 12 ottobre 2022, acquisito al prot. n. 10234 in pari data, con il quale la Sindaca dichiarava di aver optato per il ricorso alla procedura di dissesto ai sensi dell'art. 244 e ss. del TUEL;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 7 novembre 2022, con la quale l'Ente deliberava di dichiarare il dissesto finanziario del Comune di Santo Stefano Roero, ai sensi dell'art. 246 del Tuel;

Vista l'ordinanza n. 69/2022 del 13 dicembre 2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura Alesiani.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Il Comune di Santo Stefano Roero ha deciso di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 17 febbraio 2020.

Con l'art 107, comma 7, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*" (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, è stato rinviato il termine di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto all'art 243-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 al 30 giugno 2020 per gli enti che avrebbero dovuto approvare il piano stesso successivamente all'entrata in vigore della legge.

L'Ente, avvalendosi della disposizione in parola, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 29 giugno 2020, ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di tredici anni (2020/2032) con richiesta di accesso al fondo di rotazione; pertanto, i termini di legge risultavano rispettati.

In data 18 luglio 2022 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, ha trasmesso alla scrivente Sezione la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, assunta ai sensi dell'articolo 243-*quater* del D.Lgs. n. 267/2000 e relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Santo Stefano Roero. L'art. 243-*quater*, invero, dispone che la suddetta Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione *de qua*, dopo una prima parte dedicata alle verifiche preliminari, è articolata in due sezioni: una prima sezione relativa ai fattori e alle cause dello squilibrio e una seconda sezione concernente il risanamento.

Nella parte riguardante i fattori e le cause dello squilibrio, la Commissione ha relazionato sui seguenti aspetti:

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dall'ente locale;
2. Patto di stabilità e saldo di finanza pubblica;
3. Andamenti di cassa;
4. Analisi sugli equilibri di parte corrente e di parte capitale;
5. Risultato di amministrazione;

6. Risultato di gestione;
7. Analisi della capacità di riscossione e attività di recupero evasione;
8. Analisi dei residui – anzianità dei residui;
9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali;
10. Gestione dei servizi per conto terzi;
11. Indebitamento;
12. Tributi locali e servizi a domanda individuale;
13. Spese di personale;
14. Organismi partecipati;
15. Spesa degli organi politici istituzionali.

Nella parte concernente il risanamento, la Commissione ha espresso le proprie perplessità con riguardo alla quantificazione della massa debitoria oggetto di ripiano e ha riportato poi brevemente le misure assunte dall'Ente per incrementare le entrate e le riscossioni, nonché le misure volte alla riduzione della spesa, esprimendosi in modo sintetico su alcune delle misure di risanamento.

Nella parte conclusiva della relazione la Commissione ha affermato che, *"ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla valutazione della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall'ente nel Piano, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si rileva, per quanto osservato nel corpo della presente relazione, che il Comune di Santo Stefano Roero ha presentato un Piano non del tutto in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti. In particolare, si rileva l'incertezza in ordine alla ricognizione e quantificazione della massa debitoria ai fini del Piano"*.

Alla luce di quanto sopra riferito dal Ministero dell'Interno e alla luce dei dati di cui si trovava in possesso, la Sezione non era nelle condizioni di poter elaborare una adeguata valutazione del piano; pertanto, ha ritenuto necessario esercitare i propri poteri istruttori e cognitivi.

L'attivazione dei poteri istruttori da parte della Sezione è in linea con quanto disposto dalla deliberazione delle Sezioni Autonomie n. 22 /SEZAUT/2013/QMIG, secondo cui, ove *"la Sezione regionale di controllo, se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri"*.

Nello stesso senso si sono espresse anche le Sezioni Riunite in speciale composizione con la sentenza n. 10/2014/EL, ove si afferma che: *"Ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul*

piano di riequilibrio, la competente Sezione regionale di controllo può, quindi, o aderire o discostarsi dalle formulazioni conclusive della Commissione ministeriale, disponendo, ove necessario, anche appositi accertamenti istruttori”.

Né tale prerogativa può ritenersi preclusa in forza della previsione contenuta nell’art. 243-*quater*, comma 3, del TUEL secondo cui *“La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano”.* Invero, a tal proposito, le Sezioni Riunite in speciale composizione con la sentenza n. 2 del 2013, seppur con riferimento al differente termine previsto dall’art. 243-*quater*, comma 5 - 30 giorni dal deposito del ricorso - per la pronuncia sull’impugnazione avverso la delibera di approvazione o di diniego del piano da parte della Sezione regionale, hanno affermato che *“(…) è appena il caso di precisare che entro detto termine le stesse Sezioni riunite devono necessariamente rendere una pronuncia, che non necessariamente deve consistere in una sentenza, ben potendo essere un’ordinanza istruttoria laddove il giudice ravvisi la necessità di svolgere adempimenti istruttori per l’acquisizione di documenti o informazioni necessari ai fini del decidere”.*

Nello stesso senso si è già pronunciata la scrivente Sezione con deliberazione n. 148/2014/SRCPIE/PRSP, secondo cui: *“La Sezione regionale di controllo, quindi, ha il potere-dovere di esaminare e valutare non solo quanto indicato dall’ente locale e dalla Commissione ministeriale, ma anche di acquisire ed analizzare ogni altro elemento ritenuto utile per una adeguata e completa valutazione del piano. Va puntualizzato che l’esercizio di poteri istruttori da parte della Sezione non è in alcun modo incompatibile con la previsione – già sopra citata – di cui all’art 243-*quater*, co. 3, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione della competente Commissione “delibera sulla approvazione o sul diniego del piano”. Tale termine non ha chiaramente natura perentoria. È noto, infatti, che un termine deve essere considerato ordinatorio quando la relativa inosservanza non produce alcun tipo di decadenza ed è consentita la proroga dello stesso da parte del giudice, inoltre in base ad un principio generale, desumibile dall’art. 152 c.p.c. applicabile anche alla presente procedura di natura paragiurisdizionale, i termini sono ordinatori salvo che la legge li qualifichi espressamente come perentori (cfr. Corte Conti, sez. contr. Calabria, 5.12.2013 n. 79)”.*

Pertanto, la scrivente Sezione, con deliberazione istruttoria n. 105/2022/SRCPIE/PRSP del 22 settembre 2022, nell’ambito dei propri poteri istruttori e cognitivi, ha ordinato al Comune di Santo Stefano Roero e all’Organo di revisione di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie al fine di una più completa valutazione del Piano di riequilibrio adottato dall’Ente.

In relazione alla situazione finanziaria del Comune in esame, si ritiene opportuno premettere che, al fine di ottemperare a quanto ordinato da questa Sezione con deliberazione n. 120/2019/PRSP depositata il 24/10/2019, l’Ente ha adottato una serie di misure atte alla

rimozione delle irregolarità riscontrate e al ripristino degli equilibri, che permettessero di giungere alla definizione di un risultato di esercizio 2019 corretto e veritiero al fine della successiva predisposizione di un piano di risanamento; più precisamente, poi, come già accennato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 17/02/2020, il Comune deliberava di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Delle misure adottate la Sezione ha preso atto con deliberazione n. 57/2020/SRCPIE/PRSP depositata il 10/06/2020, rinviando ogni valutazione delle misure di risanamento al momento dell'approvazione del relativo Piano di riequilibrio, ferma ovviamente, poi, la necessità di riscontrare l'effettività e l'efficacia di dette misure attraverso il controllo sui questionari inviati dall'Organo di revisione e di ogni altra documentazione utile in tal senso nell'ambito dei monitoraggi semestrali.

Successivamente l'Ente, con deliberazione consiliare n. 8 del 29/06/2020 ha approvato il rendiconto 2019 con un disavanzo pari ad **euro -919.696,87** e, con deliberazione consiliare n. 9 in pari data, ha deliberato l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Nelle more della trasmissione della relazione da parte della Commissione ministeriale competente sul piano di riequilibrio, pervenuta poi in data 18 luglio 2022, il Magistrato istruttore riteneva di procedere ad esaminare la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Santo Stefano Roero, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, rinviando ad apposita sede sia ogni valutazione circa il piano di riequilibrio stesso, e, conseguentemente, con deliberazione n. 132/2021/PRSP in data 28 ottobre 2021 questa Sezione accertava, relativamente al rendiconto 2019:

- il corretto accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 del Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2013 per l'importo di euro 628.399,16, quale debito residuo in relazione alla parte capitale delle due *tranche* di anticipazione di liquidità ricevute;
- una errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex Legge n. 145/2018 per l'importo di euro 184.609,72;
- la mancata riconciliazione della cassa quale mancata parificazione delle scritture della contabilità finanziaria del Comune con i conti degli agenti contabili, con particolare riferimento a quello del Tesoriere, per l'importo di euro 20.120,12;
- la mancata trasmissione di copia delle verifiche di cassa trimestrali effettuate dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 223 del TUEL nel corso degli esercizi 2019 e 2020;
- la non corretta applicazione dei principi contabili di cui al punto n. 3.3 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- una non adeguata capacità di riscossione;

- una situazione di generale squilibrio finanziario come emersa dal prospetto degli equilibri di bilancio, da cui, in particolare, emerge che il risultato di competenza (dato W1 del prospetto) è negativo per euro -102.018,67, così come l'equilibrio di bilancio (dato W2 del prospetto) per euro -105.536,43 e l'equilibrio complessivo (dato W3 del prospetto) per euro -19.617,61;
- l'errata applicazione dell'importo di euro 25.600,00 quale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in quanto tale utilizzo risulta privo di alcun fondamento giuridico;
- la mancata trasmissione del prospetto relativo alle spese di rappresentanza.

Veniva conseguentemente disposto che il Comune:

- anche ai fini dell'approvazione del rendiconto 2020, provvedesse alla riconciliazione di cassa con il proprio Tesoriere, con l'intervento dell'Organo di revisione, trasmettendo l'esito della stessa alla Sezione;
- provvedesse ad applicare correttamente i principi contabili di cui al punto n. 3.3 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di Fondo crediti di dubbia esigibilità già in fase di approvazione del rendiconto 2020;
- provvedesse a verificare con esattezza la natura del vincolo relativo alle quote inserite nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, anche al fine del mantenimento delle stesse in fase di approvazione del rendiconto 2020;
- ai fini della verifica dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente, provvedesse a trasmettere alla Sezione, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, la delibera consiliare corredata dai prospetti contabili e da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, procedendo inoltre all'immediato inserimento dei dati relativi al suddetto rendiconto nella BDAP.

Si dà atto, poi, che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27 dicembre 2021, l'Ente ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2020, con un risultato di amministrazione disponibile di euro **-861.508,11**, migliorativo rispetto a quanto previsto dal piano di riequilibrio approvato nel giugno 2020 per l'annualità in parola.

Con la più recente deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 10 agosto 2022, tuttavia, l'Ente ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2021, con un risultato di amministrazione disponibile di euro **-2.771.846,41**, facendo emergere, così, un significativo aumento rispetto al disavanzo registrato alla fine dell'esercizio 2020, e decisamente più elevato rispetto a quello originariamente oggetto di ripiano nel Piano di riequilibrio quantificato in euro **-919.696,87**; più precisamente, a seguito dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021, sono emerse ingenti somme sia in sede di accantonamenti nel risultato di amministrazione sia in sede di risorse vincolate appostate nel medesimo, che ridisegnano completamente la massa debitoria quantificata nel Piano di riequilibrio approvato.

Tutto ciò ha comportato inevitabilmente significative incertezze rispetto all'esatta individuazione della massa debitoria, come già aveva evidenziato la Commissione ministeriale nella relazione

trasmessa alla Sezione; conseguentemente, è stato necessario procedere con l'adozione della deliberazione istruttoria sopra citata al fine di ottenere dal Comune le informazioni e la documentazione necessarie ai fini di una più completa valutazione del Piano di riequilibrio adottato dall'Ente.

In particolare, proprio in relazione alla problematica dell'esatta quantificazione della massa passiva del Piano di riequilibrio, con riguardo agli accantonamenti, diversi dal FCDE, presenti nel RA dell'esercizio 2021, nella relazione al rendiconto della gestione di tale esercizio approvata dalla Giunta comunale si legge: *"Sono stati coinvolti nella fase di parificazione e di analisi dei crediti gli "enti terzi" quali Regione Piemonte - CMTO - Fondazioni etc che negli ultimi anni hanno finanziato in tutto od in parte attività, lavori ed opere, ed a fronte di controlli incrociati con gli uffici, alcuni per altro ancora in atto, è emerso purtroppo come alcune linee di finanziamento, non essendo state seguite e rendicontate con regolarità hanno determinato la perdita del contributo. Alcune di queste casistiche, dove il contributo risulta in parte erogato, hanno determinato la necessità di alimentare gli accantonamenti in avanzo di amministrazione per consentirne una successiva reinscrizione a bilancio come voce in restituzione all'ente erogatore. (-omissis-)*

Nel corso del 2021 sono emerse ancora criticità importanti rispetto ai "debiti" dell'ente verso terzi. Ossia, sono emerse sia richieste di fornitori che di enti, non supportate da una copertura finanziaria in contabilità e non tracciabili o meglio "rintracciabili" dagli atti interni di gestione. Situazione che ha determinato sia la necessità, ove possibile, di fornire copertura finanziaria nel 2021 ed ora sul bilancio 2022, al fine di allineare la contabilità ai dati rinvenibili dalle fatture presenti in P.C.C. e sia di accantonare in avanzo risorse congrue finalizzate a dare copertura alla futura emersione della spesa.

Questa particolarità, ossia l'assenza di documentazione che comprovi talvolta in entrata e talvolta in spesa, l'effettiva esigibilità di un credito e/o di un debito, ha come conseguenza una ulteriore revisione dei residui attivi e passivi.

L'operazione è finalizzata appunto a mantenere in contabilità esclusivamente le partite contabili che hanno le caratteristiche tali da definire correttamente un debito/credito certo, esigibile, determinato nel suo ammontare, con una scadenza definita, con un beneficiario e debitore definito e l'avvenuta fornitura al 31.12. 2021 di un bene, servizio, lavoro, opera etc...

In conseguenza di questa scelta tecnico- contabile ove non si siano riscontrati sufficienti elementi per mantenere il residuo oppure (casi limitati) un F.P.V. la cancellazione del medesimo e la conseguente "economia" sono confluiti prudenzialmente in un "Fondo spese ed oneri futuri" che consente di non alterare il risultato di amministrazione, determinandone artatamente un riassorbimento anticipato in caso di mera determinazione di una economia.

Ove possibile sono in atto, rispetto alle istanze ricevute, sia attività di verifica che contestazioni ma è evidente come un "fiorire" di situazioni che possono sfociare in contenziosi dalla dubbia

risoluzione in favore del Comune di Santo Stefano Roero, hanno determinato l'esigenza di costituire ed integrare il Fondo Contenzioso rendendolo congruo rispetto ai casi emersi e rispetto ad una valutazione dei rischi di soccombenza".

Tuttavia, nella suddetta relazione, fatta la premessa sopra riportata, non sono stati poi dettagliati i vari fondi/accantonamenti citati, né i vincoli appostati nel medesimo, sicché, nell'ambito della deliberazione istruttoria sopra citata, è stato necessario richiedere specifici chiarimenti.

Il Comune di Santo Stefano Roero, con nota del 12 ottobre 2022, acquisita al prot. n. 10234 in pari data, ha fatto pervenire il riscontro alla deliberazione istruttoria della scrivente Sezione, attraverso il quale la Sindaca, omettendo di entrare nel merito delle risposte a quanto richiesto, dichiarava, quale condizione assorbente ogni altro aspetto di merito, di aver optato per il ricorso alla procedura di dissesto ai sensi dell'art. 244 e ss. del TUEL; più specificamente la Sindaca del Comune dichiarava:

"A seguito della ricezione della deliberazione della Vostra Sezione Regionale di Controllo e a seguito di valutazioni autonome dell'amministrazione, effettuate di concerto con il Segretario Comunale e l'Organo di Revisione, l'ente ha optato per il ricorso alla procedura di dissesto ai sensi dell'art. 244 del TUEL.

Tale decisione è motivata dall'impossibilità, da parte dell'ente, di assolvere le funzioni e i servizi fondamentali; inoltre, l'ente non può far fronte alla massa passiva con i mezzi ordinari, né con quanto previsto dagli articoli 193 e 194 del TUEL.

Come si può evincere dalla delibera di approvazione del rendiconto 2021, il disavanzo complessivo dell'ente ammonta ad euro 2.771.846,41, in aumento di 1.910.338,30 rispetto al disavanzo emerso in sede di rendiconto 2020; è evidente come nessun piano di riequilibrio, nonostante lo stesso non possa essere ripresentato, non può concretamente essere adottato e attuato dall'ente con i mezzi a disposizione previsti dalla normativa; l'ente ha infatti già adottato le leve fiscali, tributarie e di limitazione delle spese correnti a sua disposizione e le stesse non sono assolutamente sufficienti a garantire il recupero del disavanzo nei tempi previsti dal comma 5bis dall'art. 243bis del TUEL.

Inoltre, l'ente sta eseguendo ulteriori approfondimenti al fine di determinare con esattezza la massa passiva; sicuramente l'organismo straordinario di liquidazione saprà dare maggiore pubblicità ed evidenza a tale operazione, in modo da assicurare, per gli anni futuri, la possibilità all'ente di garantire un equilibrio annuale e pluriennale di parte corrente e di parte capitale limitando il più possibile l'esposizione della parte spesa a influenze legate a gestioni precedenti.

Entro la metà del mese di novembre l'ente invierà alla Procura regionale presso la Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno la deliberazione dello stato di dissesto unitamente alla relazione dell'organo di revisione".

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 7 novembre 2022, l'Ente deliberava di dichiarare il dissesto finanziario del Comune di Santo Stefano Roero, ai sensi dell'art. 246 del Tuel.

In particolare, nella deliberazione in parola, viene dichiarato che, considerato lo squilibrio evidenziato, che supera la capacità fiscale annuale del Comune, e viste le passività collegate ai complessi rapporti di debito/credito determinatisi negli ultimi anni, l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e i servizi indispensabili e, pertanto, la dichiarazione di dissesto si configura come atto dovuto.

Nella relazione dell'Organo di revisione allegata alla deliberazione sopra richiamata si fa riferimento all'attuale situazione finanziaria dell'Ente e si esaminano le cause che hanno condotto al dissesto, con particolare riferimento alla situazione debitoria quantificata, ad oggi, in euro 953.800,37 (importo che, rapportato alle entrate correnti disponibili - euro 1.029.972 -, già denota di per sé una situazione di grave squilibrio alla quale l'Ente non può far fronte con i mezzi previsti dall'art. 193 del Tuel) e all'emersione di debiti fuori bilancio per complessivi euro 891.251,13 (anche se per alcuni di questi sono presenti opposizioni in sede civile per l'importo complessivo di euro 275.599,63). Il risultato disponibile al 31/12/2021, come già sopra evidenziato, risulta negativo per euro 2.771.846,41; in argomento, il Revisore dichiara: *"Occorre evidenziare la notevole entità dei vincoli derivanti da accantonamenti, in particolar modo dal fondo anticipazione liquidità, pari ad euro 590.735,01 e da fondo contenzioso per euro 871.555,60, il cui accantonamento è stato generato dai debiti non inseriti nei residui passivi evidenziati al punto 4.1. della presente relazione.*

Per quanto concerne i vincoli derivanti da trasferimenti, iscritti per euro 796.072,64, gli stessi sono determinati da contributi regionali incassati per i quali non è stata prodotta una rendicontazione oppure non sono stati eseguiti i lavori; di conseguenza questi contributi sono stati oggetto di revoca e sarà onere dell'ente provvedere alla restituzione delle somme percepite".

In particolare, poi, il Revisore dei conti conclude la propria relazione affermando che alla presenza di tale scenario si ritengono *"non sufficienti le leve a disposizione dell'Ente per garantire una equilibrata gestione economica e finanziaria, nemmeno rimodulando, ove possibile, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel.*

Oggi l'Ente si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario, poiché non riesce a trovare copertura con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 all'elevata massa debitoria puntualmente quantificata. Alla luce di quanto esposto l'organo di revisione ritiene che, affinché si possa dare avvio ad un reale processo di risanamento economico finanziario dell'ente libero dei debiti pregressi, così da garantire la continuità e la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, la strada da perseguire sia quella del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Tuel".

A fronte della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 7 novembre 2022, sopra richiamata, con cui il Comune di Santo Stefano Roero ha dichiarato il dissesto finanziario e verificata la situazione finanziaria come ad oggi consolidatasi a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, che vede un disavanzo molto più significativo rispetto a quello determinato nell'ambito del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (euro - 2.771.846,41 a fronte di -919.696,87), il Collegio prende atto di quanto deliberato dall'Ente e, considerato che la procedura di cui agli artt. 243-*bis* e ss. del Tuel, cioè la procedura del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è, per definizione, alternativa a quella disciplinata dagli artt. 244 e ss. del Tuel concernente il dissesto finanziario, dispone la chiusura del procedimento relativo al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Santo Stefano Roero con provvedimento del Consiglio comunale n. 9 in data 29 giugno 2020, per la quale si era già espressa la competente Commissione ministeriale con relazione pervenuta alla Sezione scrivente in data 18 luglio 2022, riservandosi ogni controllo di legge in relazione all'ulteriore fase così apertasi per il Comune.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

DISPONE

la chiusura del procedimento relativo all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Santo Stefano Roero, ai sensi dell'art. 243-*bis* e ss. del Tuel, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 29 giugno 2020, a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario deliberata, ai sensi dell'art. 244 e ss. del Tuel, con provvedimento del Consiglio comunale n. 37 del 7 novembre 2022, riservandosi ogni controllo di legge in relazione all'ulteriore fase così apertasi per il Comune.

DISPONE, altresì,

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Santo Stefano Roero;
- che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale – Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato a Torino nella camera di Consiglio del giorno 14 dicembre 2022.

Il Relatore
Dott.ssa Laura Alesiani

Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **20 dicembre 2022**

Il Funzionario Preposto
Nicola Mendoza